



MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI

Art. 7

Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento

All'articolo 544-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva».

Versione in vigore dal 16 giugno 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Estremi	Legge 6 giugno 2025, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-penale-al-codice-di-procedura-penale-e-altre/art-7-divieto-di-abbattimento-o-alienazione-degli-animali-nelle-more-delle>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it